

Giovedì 31 ottobre sciopero di Scuola, Università, Ricerca, Accademie e Conservatori

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
15/10/2024

Fallito il tentativo di conciliazione a seguito della proclamazione dello stato di agitazione per il personale del comparto "Istruzione e Ricerca", la FLC CGIL indice lo **sciopero**, di tutto il Comparto, per **giovedì 31 ottobre 2024**. [Lettera proclamazione dello sciopero](#).

"Dalla controparte governativa presente all'incontro per il tentativo di conciliazione che si è svolto oggi presso la sede del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non c'è stata nessuna risposta alle nostre richieste", si legge in una nota della **Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL**.

"In particolare, lo strumento dello sciopero si è reso necessario a seguito dell'**assenza di risposte** alla richiesta di risorse aggiuntive per il rinnovo del CCNL 2022-2024 al fine di tutelare la perdita del potere di acquisto dei salari erosi da un'inflazione che nel triennio di riferimento ha raggiunto quasi il 18%. Nessuna risposta, continua la nota, per quanto riguarda la stabilizzazione del precariato nei nostri settori a partire da ricerca e scuola, per il rafforzamento degli organici e contro nuovi tagli, per la salvaguardia della dimensione nazionale del Contratto contro qualsiasi ipotesi di regionalizzazione, per la fine delle invasioni di campo da parte del legislatore sulle materie contrattuali e nessuna risposta, infine, sul superamento delle numerose e pesanti emergenze affrontate quotidianamente dal personale di Scuola, Università, Ricerca e Afam".

Per questo: "Proclamiamo lo **sciopero per l'intera giornata del 31 ottobre** con **iniziative di mobilitazione** su tutto il territorio nazionale". Conclude la nota.

Corsi abilitanti: chiediamo un'organizzazione temporale compatibile con l'attività di insegnamento e con l'accesso ai permessi per il diritto allo studio

I tempi compressi dei percorsi abilitanti sviliscono la qualità formativa e creano difficoltà nella gestione del tirocinio e della didattica. I docenti frequentanti devono poter fruire delle 150 ore.

15/10/2024

Sono state segnalate numerose difficoltà per quanto riguarda la frequenza dei percorsi abilitanti e l'effettuazione del tirocinio da parte di coloro che si trovano nel doppio ruolo di studenti e lavoratori, per lo più occupati come supplenti in attività di insegnamento.

L'avvio dei corsi, avvenuto con gravi ritardi nell'a.a. 2023/24, ha impedito di presentare istanza, entro la scadenza prevista, per la fruizione delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio mentre la stretta tempistica rende lo svolgimento dei tirocini incompatibile con l'organizzazione scolastica.

È pertanto necessario riallineare i corsi abilitanti alle scadenze dell'anno scolastico, da settembre a giugno, come avviene per il TFA sostegno, in modo da garantire da un lato l'accesso ai permessi per diritto allo studio, dall'altro tempi più distesi per lo svolgimento delle attività di formazione, compresi i tirocini.

Prevedere la conclusione dei corsi entro il mese di maggio consentirebbe comunque di utilizzare il titolo per l'inserimento nelle GPS e rappresenterebbe, a regime, un modo più efficace di gestione dei tempi della formazione.

La FLC CGIL ha pertanto [sollecitato](#) i ministeri competenti, dell'Università e dell'Istruzione, a intervenire tempestivamente per garantire un'organizzazione più congrua coi tempi della scuola, rispondente ai bisogni dei corsisti e attenta alla qualità formativa

Roma, 15 ottobre 2024

Al Prof. Giuseppe Valditara
Ministro dell'Istruzione e del Merito

Al Prof. Giuseppe Recinto
Capo di Gabinetto del MIM

Alla Dott.ssa Carmela Palumbo
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Alla Prof.ssa Anna Maria Bernini
Ministra dell'Università e Ricerca

Alla Prof.ssa Marcella Panucci
Capo di Gabinetto del MUR

Oggetto: Percorsi abilitanti: attività formative, tirocinio e fruizione permessi diritto allo studio. Richiesta di riallineamento delle tempistiche con l'anno scolastico.

L'avvio dei percorsi abilitanti relativi all'a.a. 2023/24, con i forti ritardi che hanno contrassegnato la definizione dei posti e la pubblicazione dei decreti MUR n. 620 e 621 del 22 aprile 2024, ha determinato una tempistica serrata per lo svolgimento dei corsi.

Le attività didattiche e formative, infatti, comprensive di tirocini e laboratori, iniziati nella migliore delle ipotesi a fine settembre, dovrebbero concludersi entro il mese di dicembre.

Questa tempistica ha impattato negativamente sull'organizzazione dei corsi, soprattutto per quanto riguarda le attività di tirocinio, e sulla frequenza da parte dei docenti precari, a causa della fitta concentrazione delle lezioni in poche settimane nel pieno dell'anno scolastico.

Inoltre gli studenti lavoratori che operano a scuola sono stati esclusi dalla possibilità di accesso ai permessi del diritto allo studio. La presentazione delle istanze per le 150 ore entro il 15 novembre di ogni anno, fruibili dal successivo mese di gennaio, è risultata incompatibile con le scadenze delle iscrizioni ai percorsi abilitanti.

Alla luce della situazione descritta, la FLC CGIL chiede:

- di disporre una proroga, almeno fino a maggio, per quanto riguarda la conclusione dei percorsi abilitanti relativi all'a.a. 2023/24, in particolare di quelli che richiedono frequenza delle lezioni in presenza e attività di tirocinio;
- di avviare con massima tempestività le procedure per l'avvio dei corsi relativi all'a.a. 2024/25 e di riallineare la tempistica di tutti i percorsi abilitanti con l'anno scolastico, come avviene per il TFA sostegno.

Tale riorganizzazione favorirebbe tempi più distesi, funzionali a una formazione di qualità, consentendo contemporaneamente il conseguimento del titolo in tempo utile per le più importanti scadenze amministrative, a partire dall'inserimento nelle GPS e nelle relative fasce aggiuntive.

Fruizione dei tre giorni di permesso per motivi personali e familiari

I motivi adottati dal lavoratore non sono oggetto di valutazione discrezionale da parte del dirigente scolastico.

17/10/2024

Al personale docente e Ata spettano 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari.

Questo diritto è stato sancito fin dal 2007 con la stipula del CCNL 2006/09 il cui art. 15 co. 2 afferma che *“il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”*.

Tale diritto è stato recentemente esteso anche al personale a tempo determinato con il CCNL 2019/21 (art. 35 comma 12).

Per fruire di questi permessi è sufficiente fornire una motivazione, personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso e che può essere documentata anche mediante autocertificazione da parte dell’interessato.

L’autorizzazione di questi permessi non è soggetta ad alcuna valutazione o discrezionalità da parte del dirigente scolastico che non può entrare nel merito delle motivazioni adottate dal lavoratore.

È quanto afferma chiaramente anche l’Aran in un suo parere sostenendo che la clausola contrattuale *“prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti ‘per motivi personali e familiari’ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale”*.

In considerazione di ciò, sottolinea l’Aran, *“i motivi adottati dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico”*. Il dirigente, pertanto limiterà il proprio **controllo agli aspetti formali della richiesta del dipendente senza sindacare la validità delle motivazioni** (personali o familiari) adottate dal dipendente.

Solo in presenza di una eccezionale e massiccia richiesta contemporanea di permessi per il medesimo giorno da parte dei lavoratori si può ipotizzare una regolamentazione del diritto al fine di contemperare le esigenze individuali con le ragioni organizzative della scuola. Negli altri casi, a fronte di singole o contenute richieste giornaliere, il permesso va autorizzato sempre e comunque.

Diversamente si assegnerebbe al dirigente un potere di discriminare a chi concedere i permessi e per quali motivi, un potere che il contratto non gli attribuisce ma anzi lo esclude chiaramente anche a parere dell’Aran.

Una recente ordinanza della Cassazione non fa altro che confermare quanto detto sopra. In essa, infatti, si rigetta il ricorso di un lavoratore sottolineando che il motivo della richiesta di permesso deve *“essere adeguatamente specificato”* e che il dirigente deve deciderne la concessione valutandone l’opportunità sulla base *“di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze”*

Evidentemente in quel contesto scolastico, in quella giornata, vi era una situazione di eccezionalità; altrimenti la decisione del DS si sarebbe configurata come negazione di un diritto. Peraltro, quando si rigetta una richiesta, il DS deve mettere per iscritto le motivazioni del rigetto.

E sarebbe interessante esaminare anche tale piccolo particolare per trarne deduzioni di carattere generale.

Si dia pertanto **regolare attuazione alle disposizioni contrattuali garantendo i diritti dei lavoratori**. Non è certo comprimendo i diritti del personale che si migliorano la qualità del lavoro e del servizio offerto, ma investendo nel sistema scolastico per incrementare organici, stipendi e lavoro stabile.

Procedure di interpello dei supplenti: per le assenze fino a 10 giorni per la scuola primaria e dell'infanzia si possono pubblicare avvisi preventivi

Grazie alla nostra richiesta il Ministero fornisce un importante chiarimento per le scuole

09/10/2024

Con la [nota 160706](#) del 9 ottobre 2024 il Ministero dell'Istruzione ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di "interpello" prevista dall'articolo 13, comma 23, dell'[ordinanza ministeriale 88](#) del 16 maggio 2024.

La circolare annuale delle supplenze, la [nota 115135](#) del 25 luglio 2024, ha precisato che gli avvisi pubblicati dalle scuole devono indicare la data di inizio della supplenza, la durata, l'orario complessivo settimanale e la sede di servizio.

Questo tipo di indicazione, tuttavia, risulta incompatibile con le esigenze di immediata individuazione del supplente in caso di assenza del titolare fino a dieci giorni nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

Pertanto, su nostra richiesta, la Direzione generale per il personale scolastico ha chiarito che le istituzioni scolastiche potranno attivare preventivamente le procedure di pubblicazione degli avvisi, in modo da poter raccogliere in anticipo le disponibilità degli aspiranti rispetto alla copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria.